

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONIUGI, PARENTI O AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO¹

All'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a C.F. nato/a a

prov. () il , in qualità di

Socio Amministratore Socio e Amministratore Titolare del Soggetto Beneficiario¹ C.F./P.IVA

con sede legale in () via/piazza

CAP

¹ La presente dichiarazione, in caso di soggetto beneficiario costituito sottoforma di società, deve essere rilasciata da ogni socio (persona fisica) dell'impresa e da ogni amministratore (ancorché quest'ultimi siano privi di legale rappresentanza). Nel caso di impresa individuale, la dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare. I professionisti sono assimilati alle imprese individuali.

DICHIARA²

che la propria situazione familiare corrisponde a quanto indicato nella tabella seguente:

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	CF	Legame

² La dichiarazione deve essere resa solo in riferimento a familiari maggiorenni



--	--	--	--	--

In riferimento al progetto CUP e in riferimento a quanto disposto dall'Allegato 1-A Bando PR FESR 2021-2027-Azione 1.1.3 e Sub-Azione 1.3.2.1.bando "Innovazione strategica moda, approvato con D.D. n.14186 del 17/06/2025 e ss.mm.ii

**IN RIFERIMENTO ANCHE AI SOGGETTI FAMILIARI DICHIARATI
DICHIARA ALTRESI' CHE**

1) le spese le spese per l'acquisto o il noleggio/affitto di attivi materiali o immateriali

- non sono stati ceduti da** amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado o da società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado.
- sono stati ceduti da** amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado.
- sono stati ceduti da** da società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado e a tal riguardo precisa che le società cedenti sono quelle riportate nell'elenco che segue che riporta altresì le quote dell'impresa medesima degli altri soci:

Società cedente	Nome e Cognome degli amministratori e/o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado che detengono quote della società cedente di cui alla colonna 1 della presente tabella	Quote di partecipazione degli altri soci completamente estranei agli amministratori e/o soci dell'impresa beneficiaria o ai loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

2) La rilevazione della sussistenza della condizione di cui punto 1 è effettuata a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed è ad oggi ancora verificata e lo sarà almeno fino alla data di erogazione del saldo del contributo..

3) le spese per consulenza specialistica

non sono stati ceduti da:

- a. titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa beneficiaria;
- b. imprese individuali la cui titolarità/rapresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) della propria impresa beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- c. società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo può non operare con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
- d. imprese amministrate da titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti della propria impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci della propria impresa beneficiaria;
- e. imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto alla propria impresa beneficiaria;
- f. partner del medesimo progetto.

sono state rilasciate da uno dei soggetti di cui ai ai punti a. b. c. d. e. f. di cui sopra



4) La rilevazione dell'assenza delle condizioni di interessenza con i fornitori di cui ai punti a. b. c. d. e. f. di cui sopra è verificata a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione di GRT di indirizzi per il Bando (rif DGR 666 del 26/05/2025) ed è ad oggi ancora verificata e lo sarà almeno fino alla data di erogazione del saldo del contributo.

--	--

Il Soggetto Dichiarante
documento firmato digitalmente

Informativa in materia di protezione dei dati e trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del summenzionato Regolamento (UE), si informano, pertanto, gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione della presente dichiarazione è effettuato da ST, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour n. 39 - 50129 Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it.) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di erogazione del contributo sopra identificato nel corpo della dichiarazione stessa.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, nominato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018, sono i seguenti: e.mail: dpo@regione.toscana.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di completare il procedimento di controllo della richiesta di erogazione e di liquidazione del relativo contributo a favore del soggetto beneficiario.

In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né di diffusione, né saranno trasferiti all'estero.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

Si precisa che il trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del suddetto Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

L'interessato autorizza Sviluppo Toscana S.p.A. al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il procedimento di controllo di primo livello finalizzato all'erogazione del contributo di cui trattasi.



ALLEGATO A

A) DEFINIZIONE DI SOCIETA' CONTROLLATE E SOCIETA' COLLEGATE

Estratto art 2359 del Codice Civile

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

B) DEFINIZIONE DI IMPRESA

Estratto art. 1 Reg. UE 651/2014 come modificato con Reg. (UE) n. 1315/2023

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica

C) DEFINIZIONE DI IMPRESA ASSOCIATA

Estratto art. 3 comma 2.) Reg. UE 651/2014 come modificato con Reg. (UE) n. 1315/2023

Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;



- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

D) DEFINIZIONE DI IMPRESA COLLEGATA

Estratto art. 3 comma 3.) Reg. UE 651/2014 come modificato con Reg. (UE) n. 1315/2023

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.



E) DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

Estratto art 2 comma 2.) Reg. UE 2023/2831

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.